

LEGGE REGIONALE

"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991"

LEGGE REGIONALE: "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

(Stato di previsione dell'Entrata e della Spesa)

- 1- Il totale generale dell'entrata della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 è approvato in f. 14.069.620.528.116 in termini di competenza e in f. 17.667.805.823.229 in termini di cassa.
- 2- Il totale delle spese della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 è approvato in f.14.069.620.528.116 in termini di competenza e in f.17.632.437.547. in termini di cassa.
- 3- Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erariali attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonchè di ogni altra somma e Proventi dovuti per l'anno 1989, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
- 4- E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro il limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'eserci-

zio 1989 annesso alla presente legge.

- 5- E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1989 in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n.17 del 30.5.1977 "Norme sulla contabilità regionale".
- 6- La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio la relazione sulla gestione della spesa e sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni anno entro lo stesso termine.

ART. 2

(Quadro generale riassuntivo)

- 1- E' approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 1989 di cui alla Tabella "A" annessa alla presente legge.

ART. 3

(Bilancio pluriennale)

- 1- Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri è adottato e approvato l'allegato bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 (all. n.1 e n.2).

ART. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

- 1- Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n.2440 e dell'art.36 della legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n.3, annesso alla presente legge.
- 2- La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell'art.36 della legge di contabilità regionale.

ART. 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)

- 1- La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell'art.37 della legge di contabilità regionale.

ART. 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)

- 1- E' determinato in f. 150.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1989 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

- 2- Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 1010020.
- 3- Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall'art.41 della legge di contabilità regionale e dall'art.12 della legge n.335 del 19.5.1976.

ART. 7

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

- 1- Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art.117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

ART. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti
da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)

- 1- La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1989 le variazioni occorrenti per iscrivere nell'Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art.43 della Legge di contabilità regionale.

ART. 11

(Residui perenti)

- 1- E' autorizzata l'iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa, della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell'art.71 della Legge di contabilità regionale e della L.R. n.25 dell'11.9.1986, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio 1989.
- 2- Al Consuntivo per il 1988 verrà allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L'elenco suddetto dovrà contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l'ammontare degli stessi.

ART. 12

(P.I.M.)

- 1- La Regione Puglia, ai sensi del contratto di programma per l'attuazione del PIM-Puglia, istituisce il "Fondo speciale per l'attuazione del PIM" cui affluiscono:
 - a) le somme che lo Stato attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;
 - b) le somme che la CEE attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;
 - c) le somme che la Regione Puglia assegna all'attuazione del PIM a titolo di propria quota di partecipazione ai sensi del contratto di programma.
- 2- Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione del PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalità stabilite dal contratto di programma.

- 3- Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma del presente articolo sono versate in ^{un} conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere Regionale e gestito con le modalità previste dalla L.R. 30.5.1977, n.17 e successive modificazioni, nonché con le procedure di cui al contratto di programma e quelle previste dalla Legge 16.4.1987, n.183.
- 4- Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti in entrata il capitolo 6154900 e in uscita il capitolo 1200180 con le descrizioni rispettivamente indicate a fianco dei precitati capitoli nel prospetto allegato n. 11.

ART. 13

- 1- La Regione Puglia è legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell'art.17 della Legge 2.3.1976, n.183 "Disciplina dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno".
- 2- Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti Pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.
- 3- Nelle leggi regionali sopra indicate i contributi in conto canone per la locazione finanziaria devono ritenersi previsti, fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile, in alternativa ai contributi in conto capitale ed ai contributi annui costanti pluriennali.

Art. 14

(Fondo socio-assistenziale regionale)

1. Per l'anno 1989 i fondi per gli interventi socio-assistenziali sono unificati in un unico capitolo del bilancio di previsione 1989 di nuova istituzione con la seguente denominazione : " FONDO REGIONALE PER LE SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI".
2. Con separato e successivo provvedimento verrà riordinata la materia dei servizi socio-assistenziali sul territorio.
3. Il fondo é ripartito tra i Comuni per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune, per i quali cessa l'obbligo del rispetto dei criteri "ex ENAOLI" ed " ex A.N.M.I.L.":
 - a) 4/10 in base alla popolazione residente;
 - b) 2/10 in base all'indice della disoccupazione;
 - c) 2/10 in base all'indice della popolazione ultrasessantenne su quella residente;
 - d) 2/10 in base all'indice della popolazione inferiore agli anni diciotto su quella residente.

La proposta della Giunta viene definitivamente approvata dal Consiglio regionale.

Art. 15

(Programmi regionali di sviluppo
- Art.44 T.U. Leggi Mezzogiorno)

1. Le risorse previste al capitolo di nuova istituzione - parte Entrata - e al capitolo di nuova istituzione - parte Uscita - possono essere utilizzate previa deliberazione del Consiglio regionale relativa ai Programmi regionali di Sviluppo Triennio 1987-1990 e dopo l'approvazione degli stessi da parte del Ministero per l'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1 marzo 1986, n.64.

Consiglio Regionale
della Puglia

9

2. Di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare temporaneamente i fondi occorrenti al finanziamento delle opere previste nella deliberazione n.606 del 13.3.89 necessari alla risoluzione del problema dell'emergenza idrica.

3. Per l'anno 1989 una quota delle suddette risorse verrà iscritta nella parte Spesa per il Programma di Sviluppo Regionale, ai sensi dell'art.8 del Reg. CEE 2052/'88, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 16

1. Il pagamento in conto residui sui capitoli relativi alla spesa sanitaria è subordinato alla riscossione del Fondo sanitario e, comunque, non può trovare momentanea copertura con anticipazioni di cassa.

2. I pagamenti sui capitoli di spesa relativi alla Legge L.3.86,n.64, al FIO e ai potranno avvenire solo dopo l'incasso dei corrispondenti capitoli di entrata, senza determinare anticipazioni da parte della Cassa regionale.

Art. 17

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 11.2.1988, n.6, relativamente alla materia artigianato, l'abrogazione dell'art.5 della L.R. 13/6/78, n.22 e successive modifiche ed integrazioni, ha effetto dal 23 febbraio 1988 anziché dal 1° Gennaio 1988.

Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 18

1. L'articolo 13 della L.R. 15/2/1985, n.5 è così modificato:

"Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta O.N.C. e degli altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare regionale e per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti strumentali della stessa.

I lavori di conservazione e sviluppo degli immobili di proprietà regionale sono eseguiti dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla L.R. 16/5/85, n.27".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Mario Annese)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

Consiglio Regionale
della Puglia

E' estratto del verbale delle sedute del 27 e 28 Aprile 1989 ed è conforme ..
al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Mario Annese)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)